



*Professionisti Associati*  
Prato

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vincio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Prato, 13 Maggio 2019

**Lettera informativa n. 20/2019**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**LETTERA INFORMATIVA MENSILE  
MAGGIO 2019**

**Indice**

- 1) Principali scadenze dal 16 Maggio al 15 Giugno;
- 2) Acconto 2019 Imu e Tasi;
- 3) L'obbligo di fatturazione elettronica mantiene fermo l'obbligo della lipe;
- 4) Interventi di recupero edilizio: l'omesso invio della comunicazione enea non fa perdere il diritto alla detrazione;
- 5) Cessione del credito per detrazione Irpef/Ires su interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- 6) Scade il prossimo 1° Luglio 2019 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° Gennaio 2019;
- 7) Autoliquidazione Inail 2018/2019;
- 8) Si avvicina al 1° Luglio 2019, prima partenza per l'obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi ;
- 9) L'agenzia pubblica nuovi provvedimenti sul processo di fatturazione elettronica per deleghe e appalti pubblici.

*Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative*



*Professionisti Associati*  
Prato

**1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO al 15 GIUGNO 2019**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

**SCADENZE FISSE**

<b>16 maggio</b>	<b>Versamenti Iva mensili e trimestrale</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) e primo trimestre 2018 (codice tributo 6031). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	<b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	<b>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti</b> Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2019 (primo trimestre).
	<b>Versamento del premio Inail</b> Scade oggi il versamento della unica rata o della prima e seconda rata del premio Inail 2018/2019 per chi ha optato per il versamento rateale.
	<b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia ecc.).
	<b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
	<b>Accise - Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.



*Professionisti Associati*  
Prato

	<p><b>Versamento saldo Iva 2019</b> Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la terza rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.</p>
<b>20 maggio</b>	<p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p><b>Enasarco</b> Scade oggi il termine per il pagamento dei contributi dovuti per il primo trimestre 2019, le scadenze successive sono fissate per trimestre rispettivamente al 20 di agosto, novembre e febbraio dell'anno successivo.</p>
<b>27 maggio</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<b>31 maggio</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2019.</p> <p><b>Comunicazione liquidazioni periodiche Iva</b> Scade oggi il termine per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla liquidazione Iva del primo trimestre 2019.</p> <p><b>Esterometro</b> Scade oggi la comunicazione telematica delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019. Tale comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</p> <p><b>Estromissione agevolata</b> Scade oggi il termine per il perfezionamento dell'operazione di estromissione agevolata secondo l'articolo 1, comma 66, della Legge di Bilancio 2019 utilizzabile dall'imprenditore individuale che voglia procedere alla assegnazione dei propri immobili strumentali mediante</p>



*Professionisti Associati*  
Prato

il versamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza che emerge dall'operazione.
---

## 2. ACCONTO 2019 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.
--

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

### Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2018), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2019, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2018).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2019 Imu	<b>17 giugno 2019</b> (il 16 cade di domenica)	<b>Aliquote 2018</b>
Saldo 2019 Imu	<b>16 dicembre 2019</b>	<b>Aliquote 2019</b> (pubblicate entro il 28/10)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno (il giorno 16 cade di domenica); in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
<b>3912</b>	Abitazione principale e pertinenze	Comune
<b>3914</b>	Terreni	Comune
<b>3916</b>	Aree fabbricabili	Comune
<b>3918</b>	Altri fabbricati	Comune
<b>3925</b>	Fabbricati D	Stato
<b>3930</b>	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
<b>3958</b>	Abitazione principale e pertinenze	Comune
<b>3959</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
<b>3960</b>	Aree fabbricabili	Comune
<b>3961</b>	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

### Le aliquote applicabili

#### ⇒ Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

#### ⇒ Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

### I soggetti passivi

#### ⇒ Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;



## Professionisti Associati Prato

- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

### ⇒ Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale, l'esonero dal versamento della Tasi spetta solo all'utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

### Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

	Imu	Tasi
Fabbricati	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	No	Sì
Aree fabbricabili	Sì	Sì
Terreni agricoli	Sì	No

### ⇒ Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti



*Professionisti Associati*  
Prato

gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

<b>Categoria catastale</b>	<b>Moltiplicatore</b>
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	<b>160</b>
B	<b>140</b>
C/3 - C/4 - C/5	<b>140</b>
A/10 e D/5	<b>80</b>
D (escluso D/5)	<b>65</b>
C/1	<b>55</b>

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato (la riduzione non viene meno, nel caso di decesso del comodatario, a favore del coniuge con figli minori); tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

⇒ *Terreni agricoli*

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti anche da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile sono del tutto esenti.

⇒ *Aree edificabili*

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

### **3. L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA MANTIENE FERMO L'OBBLIGO DELLA LIPE**

A seguito dell'introduzione dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di emissione della fattura elettronica, si avvicina il termine per l'invio telematico della comunicazione della prima liquidazione periodica Iva (cosiddetta "LIPE") di cui all'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010, in scadenza il 31 maggio 2019.

Trattasi di un adempimento tutt'ora in vigore, che non è stato abrogato (a differenza del cosiddetto "Spesometro", ossia della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, adempimento sostituito dal cosiddetto "Esterometro", riferito tuttavia alle sole operazioni ricevute ed effettuate da e verso l'estero che non transitano per il Sistema di Interscambio), e che in futuro dovrebbe essere oggetto di predisposizione e messa a disposizione a favore dei contribuenti in modalità precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.

#### **Le modalità di comunicazione della LIPE**

Non sono state approvate modifiche al modello e alle istruzioni utili alla predisposizione della LIPE, che rimangono quelle approvate con il provvedimento direttoriale n. 62214/2018. Il modello va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare, nel quale la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre).

Sono esonerati dalla presentazione della LIPE i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale (ad esempio, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, etc.) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, contribuenti minimi o forfettari), sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

I dati delle liquidazioni periodiche (mensili e trimestrali) che pervengono all'Anagrafe tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia *web* fatture e corrispettivi e nel "Cassetto fiscale", oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione sul proprio sito *web* un'area dedicata, accessibile dal *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/>, nella quale sono presenti anche le Risposte alle domande più frequenti relative alle modalità di compilazione dei righe del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".





## Professionisti Associati Prato

I dati acquisiti verranno utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.

#### **4. INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: L'OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE ENEA NON FA PERDERE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE**

Con la recente **risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'omesso o tardivo invio della comunicazione Enea per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili non fa perdere il diritto alla detrazione Irpef.

Si ricorda che l'obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all'Enea è stato introdotto dal 1° gennaio 2018 dall'articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013 e riguarda soltanto gli interventi di recupero edilizio e tecnologici che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

➔ Tale comunicazione Enea ha natura diversa rispetto a quella prevista dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (che fruiscono della detrazione Irpef/Ires del 50%/65%). L'omesso invio della comunicazione Enea per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fa perdere il diritto alla detrazione Irpef o Ires delle spese sostenute.

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con la nota n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi e gli acquisti di grandi elettrodomestici (ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013), seppure obbligatoria per i contribuenti, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione Irpef, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a questo adempimento.

#### **Le regole per il periodo d'imposta 2018**

Per il periodo di imposta 2018 il termine dei 90 giorni previsto per l'effettuazione della nuova comunicazione Enea utilizzando il portale <http://ristrutturazioni2018.enea.it>, e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile a questo *link* <http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf>, è stato più volte prorogato sino alla data dello scorso 1° aprile 2019. Non era chiaro se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la revoca della detrazione.

L'Agenzia delle entrate condivide il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico e fa presente che gli adempimenti da porre in essere per fruire della detrazione per il recupero edilizio sono stabiliti dall'articolo 4, D.M. 41/1998, che reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione.

La perdita del diritto alla detrazione non è prevista nemmeno dall'articolo 16, D.L. 63/2013 e pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa, l'Agenzia delle entrate afferma con la citata risoluzione n.

46/2019 che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alla detrazione Irpef.

## **5. CESSIONE DEL CREDITO PER DETRAZIONE IRPEF/IRES SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

Il quadro normativo inerente le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica prevede la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per:

- la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali;
- la riqualificazione energetica che interessa l'involucro dell'edificio condominiale con un'incidenza superiore del 25% della superficie disperdente lorda;
- il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva delle parti comuni condominiali;
- tutti gli interventi effettuati su singole unità immobiliari previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013.

### **La norma istitutiva**

L'articolo 1, comma 3, L. 205/2017 ha introdotto dal 1° gennaio 2018 la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires per interventi effettuati su singole unità immobiliari a favore di fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi agevolabili ovvero altri soggetti privati quali persone fisiche, anche titolari di partita Iva, società ed enti.

Lo scorso 19 aprile è stato pubblicato il provvedimento attuativo (**n. 100372 del 18 aprile 2019**), con cui:

- è stato approvato il modello da utilizzare per la Comunicazione della cessione del credito;
- sono state definite le modalità con le quali la cessione del credito va comunicata.

### **La scadenza del 12 luglio 2019 per le spese sostenute nel 2018**

Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito che:

- coloro che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dall'Irpef o per espressa previsione normativa o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'articolo 13, D.P.R. 917/1986, i quali, quindi, non potrebbero fruire della detrazione (*no tax area*), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;
- tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

### **I criteri in presenza di più fornitori**

Nell'ipotesi in cui per gli interventi ammessi alla detrazione Irpef/Ires siano coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore deve essere pari alla quota parte di detrazione complessiva calcolata sulle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascuno di essi. Se il



## Professionisti Associati Prato

credito di imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa deve comprendere anche l'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito di imposta.

Per le spese su singole unità immobiliari sostenute da soggetti Irpef o da soggetti Ires dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires nei confronti dei cessionari identificati quali nuovi beneficiari va comunicata all'Agenzia delle entrate entro il 12 luglio 2019.

I dati da comunicare sono:

- a) la denominazione/codice fiscale del cedente;
- b) la tipologia di intervento effettuato, l'importo della spesa sostenuta e il corrispondente importo del credito cedibile;
- c) i dati catastali dell'immobile oggetto di intervento;
- d) la denominazione/codice fiscale del nuovo beneficiario, cessionario del credito, solo se è già intervenuta l'accettazione;
- e) la data di cessione del credito, il relativo ammontare e la tipologia del cessionario.

L'utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 del credito di imposta ceduto è consentita esclusivamente mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate:

- dopo l'accettazione che va effettuata dal "Cassetto fiscale" del beneficiario;
- in ogni caso non prima del 5 agosto 2019 per le cessioni effettuate nel 2018;
- mediante l'utilizzo di un nuovo codice tributo che sarà istituito entro fine luglio.

### Le spese sostenute nel 2019

Si segnala alla gentile Clientela che per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2019 su singole unità immobiliari e oggetto di cessione del credito i termini per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate sono:

- il soggetto cedente deve spedire il modello all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020;
- il soggetto cessionario può accettare la cessione del credito dal 20 marzo 2019 e, successivamente, cedere nuovamente il credito ovvero utilizzarlo in compensazione orizzontale nel modello F24.

Il mancato invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito.

### I chiarimenti sulla cessione del credito per interventi condominiali

Nel provvedimento n. 100372/2019 sono presenti anche chiarimenti in merito alle modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sia nel 2018 che nel 2019.

In particolare, è stabilito che vadano comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 12 luglio 2019 le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 oggetto di cessione del credito per:

- interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali diversi da quelli di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, D.L. 63/2013;
- interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che conseguano congiuntamente una riduzione del rischio sismico e una riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*quater*1, D.L. 63/2013.

Il punto 9 del provvedimento, infine, stabilisce che, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza

statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui:

- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.

## **6. SCADE IL PROSSIMO 1° LUGLIO 2019 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2019**

La Legge di Bilancio per il 2019 (in particolare l'articolo 1, commi 1053 e 1054, L. 145/2018) ha prorogato per la sedicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. All'approssimarsi della scadenza del prossimo 1° luglio (in quanto l'ordinario termine del 30 giugno cade di domenica) vengono riepilogate le regole operative per effettuare la rivalutazione.

### **Le aliquote per effettuare la rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell'imposta sostitutiva**

Dopo che a partire dal 2016 le aliquote previste per la rivalutazione sono state equiparate per tutti i beni rivalutabili (sia partecipazioni che terreni), la Legge di Bilancio 2019 torna a differenziare le aliquote nelle seguenti misure:

- 11% in relazione alle partecipazioni qualificate;
- 10% in relazione alle partecipazioni non qualificate;
- 10 % per i terreni agricoli ed edificabili.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2019, e consegue effetti se si redige un'apposita perizia di stima entro il 1° luglio 2019, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA ed asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

## 7. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019

Con la circolare dello scorso 11 gennaio 2019 l'Inail ha prorogato la scadenza entro la quale i datori di lavoro dovevano calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata), dal 16 febbraio al 16 maggio 2019.

Lo slittamento si è reso necessario per consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione secondo il disposto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1125).

In virtù di tale slittamento il versamento e la presentazione telematica del modello 1031 avranno, per il 2019, la medesima scadenza:

Adempimento	Scadenza 2019
Versamento premio Inail	16 maggio
Presentazione modello 1031	16 maggio

Di regola il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali usualmente scadente il 16 febbraio.

Avendo spostato in avanti la scadenza del primo versamento il prossimo 16 maggio occorrerà versare alternativamente l'intero premio o le prime due rate:

Adempimento	Scadenza 2019
Versamento unica soluzione	16 maggio
Versamento rateale	
- prima rata	16 maggio
- seconda rata	16 maggio
- terza rata	20 agosto
- quarta rata	18 novembre

## 8. SI AVVICINA IL 1° LUGLIO 2019, PRIMA PARTENZA PER L'OBBLIGO GENERALIZZATO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019** l'Agenzia delle entrate prosegue con le operazioni di "avvicinamento" alla data del 1° luglio 2019, momento a partire dal quale alcuni dei soggetti passivi Iva che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (e cioè coloro che certificano le operazioni ai fini Iva mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale) dovranno obbligatoriamente trasmettere i corrispettivi giornalieri con modalità telematica avvalendosi di appositi "Registratori Telematici" in sostituzione dei tradizionali registratori di cassa.



## Professionisti Associati Prato

### La procedura

- Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore telematico al sistema dell'Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.
- Le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell'apparecchio o di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito *web* dell'Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.
- Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.

In alternativa, ed è questa una importante novità introdotta dal recente provvedimento, viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura *web* messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

Come accennato in precedenza, il debutto di tale obbligo è "parziale" in quanto dal 1° luglio 2019 solo gli operatori Iva che hanno avuto nell'anno precedente al 2019 un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) dovranno trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.

Per tutti gli altri soggetti passivi Iva (quindi a prescindere dalla misura del volume d'affari conseguito) l'obbligo generalizzato (che segnerà la definitiva scomparsa della tradizionale ricevuta fiscale cartacea) scatterà solo dal prossimo 1° gennaio 2020.

È bene evidenziare che l'articolo 17, D.L. 119/2018, modificando l'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, oltre a trasformare da opzionale in obbligatoria l'adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva, ha altresì previsto l'emanazione di uno specifico provvedimento direttoriale che dovrà stabilire specifiche ipotesi di esonero dal predetto obbligo in ragione della tipologia di attività esercitata e in relazione al luogo di svolgimento dell'attività. Relativamente alla individuazione dei soggetti esclusi dal nuovo obbligo è stata aperta dall'agenzia delle entrate una "consultazione" con i rappresentanti delle diverse categorie economiche, che si è conclusa lo scorso 26 aprile e alla quale, quindi, dovrà seguire l'atteso provvedimento direttoriale.

Con riferimento ai soggetti esclusi dal nuovo obbligo di trasmissione telematica si evidenzia, altresì, che dovrebbero rimanere ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi già previste dal legislatore. Tra queste, le numerose ipotesi previste dall'articolo 2, D.P.R. 696/1996 che di seguito si vanno a elencare.

### Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione (articolo 2, D.P.R. 696/1996)

Comma 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

- a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;



*Professionisti Associati*  
Prato

- c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni;
- d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
- e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
- f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
- g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
- h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
- i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso Comune o tra Comuni limitrofi;
- m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
- n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, D.P.R. 633/1972;
- o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12, L. 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
- p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
- q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
- r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni;
- s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
- u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
- z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
- aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- dd) le cessioni di cartoline e *souvenirs* da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;



*Professionisti Associati*  
Prato

- ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
- gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
- hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni *pro-loco*, contemplate dall'articolo 9-bis, L. 66/1992;
- ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
- ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
- mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
- oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2, L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, comma 4, D.P.R. 633/1972;
- qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41, L. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
- rr) (lettera abrogata dall'articolo 2, comma 36-*vicies*, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011);
- ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'ente Poste.
- tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4, L. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8, D.P.R. 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;
- tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 261/1999, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.
- Comma 2. Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, L. 413/1991, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, D.P.R. 633/1972, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:
- a) D.M. 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
- b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
- c) D.M. 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;
- d) D.M. 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;
- e) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
- f) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
- g) D.M. 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
- h) D.M. 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;
- i) D.M. 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.





*Professionisti Associati*  
Prato

## **9. L'AGENZIA PUBBLICA NUOVI PROVVEDIMENTI SUL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER DELEGHE E APPALTI PUBBLICI**

### **Soppressa la procedura di invio delle deleghe a mezzo pec**

Con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, poi modificato dal provvedimento del 21 dicembre 2018, sono state definite le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. In particolare, è stato realizzato un servizio che ha consentito agli intermediari di inviare, sia con modalità massiva che puntuale, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe loro conferite dai clienti, ai fini dell'attivazione automatica delle deleghe stesse.

Al fine di consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di attivazione delle deleghe sopra richiamate, l'Agenzia delle entrate ha previsto - in via transitoria - la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63, D.P.R. 600/1973, di trasmettere, tramite pec (posta elettronica certificata), un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 96618 del 17 aprile 2019** l'Agenzia delle entrate, considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, dispone, a decorrere dallo scorso 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante pec (posta elettronica certificata), prevista dal punto 4.8 del citato provvedimento n. 291241/2018.

### **Fatturazione elettronica negli appalti pubblici**

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 99370/2019** l'Agenzia delle entrate ha dettato le modalità applicative e le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification, in breve "CIUS") da utilizzare in ambito nazionale per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

In particolare, il D.Lgs. 148/2018, nel recepire le disposizioni della Direttiva comunitaria 2014/55/Ue, ha stabilito che:

- a decorrere dal 18 aprile 2019 le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e alle regole tecniche fissate con il provvedimento n. 99370/2019;
- le fatture elettroniche devono rispettare la procedura "CIUS" per il contesto nazionale italiano il cui uso è previsto dallo *standard* europeo EN 16931-1:2017;
- le regole tecniche riguardanti la gestione delle fatture nei formati europei integrano la disciplina tecnica prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2008, con le modalità applicative individuate dal citato provvedimento;
- per le Amministrazioni aggiudicatrici *sub-centrali* l'obbligo di adottare le regole e le modalità applicative per le e-fatture decorre invece dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto previsto per le amministrazioni e gli enti pubblici sopra descritti.

È importante osservare che le fatture elettroniche che non rispettano le restrizioni definite nella procedura "CIUS" saranno scartate e, di conseguenza, verranno considerate come non emesse.

### **Più tempo per aderire al servizio di consultazione e memorizzazione delle FE**

Con il recentissimo **provvedimento direttoriale n. 107524 del 29 aprile 2019** l'Agenzia delle entrate ha previsto che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o



dei loro duplicati informatici sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019 e che, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, sia possibile effettuare l'adesione fino al 2 settembre 2019.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Cordiali saluti  
**Professionisti Associati**